

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
NELLA SEDUTA DEL 9 APRILE 2024, N. 149

CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA  
DI PAOLO VOLPONI (1924-2024)

---

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, nell'ambito delle attività di promozione della conoscenza di illustri personalità che hanno svolto un ruolo di primo piano nella storia e nella cultura del territorio, attiva iniziative per le celebrazioni del Centenario della nascita di Paolo Volponi (1924-2024).

**Art. 2**  
*(Interventi)*

1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Regione sostiene:

- a) incontri, eventi, convegni, anche di carattere educativo e formativo, coinvolgendo le scuole e con particolare attenzione alle nuove generazioni, volti a ricordare adeguatamente e far conoscere in modo più diffuso la figura e le opere di Paolo Volponi;
- b) iniziative ritenute opportune per il conseguimento delle finalità di questa legge.

2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 3, determina i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative e approva il programma degli interventi da finanziare.

**Art. 3**  
*(Comitato promotore)*

1. La Regione promuove la costituzione di un Comitato promotore delle celebrazioni del Centenario della nascita di Paolo Volponi, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) elaborare un programma e un piano di iniziative culturali e gestione di manifestazioni ed eventi;
- b) predisporre e coordinare programmi intesi a favorire percorsi culturali, processi di sviluppo turistico-culturale, nonché attività ed azioni comuni di valorizzazione connesse alle celebrazioni attraverso il coinvolgimento di enti ed istituzioni pubblici e privati.

2. Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente eletto tra i membri del Comitato promotore nella prima seduta;

- b) dall'Assessore regionale alla cultura o suo delegato;
- c) da un Consigliere regionale;
- d) da un dirigente competente in materia di beni e attività culturali o suo delegato;
- e) dal Sindaco della città di Urbino;
- f) dai Sindaci degli eventuali Comuni coinvolti;
- g) dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione della celebrazione.

3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

**Art. 4**  
*(Adempimenti della Giunta regionale)*

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede agli adempimenti necessari alla costituzione del Comitato indicato all'articolo 3.

**Art. 5**  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 15.000,00 da iscriverne a carico della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni di bilancio necessarie ai fini della gestione.

IL PRESIDENTE DI TURNO  
F.to Gianluca Pasqui